

numero			Bellinzona
1386	sb	3	20 marzo 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione  
Stato maggiore Diritto  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### **Preso di posizione del Cantone Ticino in merito alla procedura di audizione sull'avamprogetto delle modifiche d'ordinanza relative alla modifica urgente della Lasi del 28 settembre 2012**

Gentili signore  
egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata indagine conoscitiva, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro parere, formuliamo le osservazioni seguenti.

In termini generali il Cantone accoglie favorevolmente le proposte di modifica delle ordinanze federali sull'asilo (Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo, Ordinanza sulle fasi di test-OTest, Ordinanza 1 relativa alle questioni procedurali-OAsi1, Ordinanza 2 relativa alle questioni finanziarie-OAsi 2). Infatti, dal profilo legale esse sono volte a consentire la sperimentazione del funzionamento del nuovo riassetto della politica federale sull'asilo. Il progetto, approvato dai partecipanti alla Conferenza nazionale sull'asilo del 21 gennaio 2013, prevede di completare la maggior parte delle procedure in centri federali di procedura, entro un termine breve e vincolante. Grazie alla creazione di un'ampliata capacità ricettiva dei centri federali per l'accoglienza di richiedenti l'asilo, i Cantoni si limiteranno a gestire esclusivamente le domande di asilo che richiedono tempi di evasione prolungati e maggiori approfondimenti (art. 17 OTest procedura al di fuori delle fasi test).

Il Cantone Ticino esprime una valutazione particolarmente positiva riguardo alle seguenti disposizioni introdotte:

- all'art.6a dell'Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo relativamente ai programmi d'occupazione. L'esperienza maturata in Ticino, segnatamente a Chiasso e

Biasca, è molto favorevole sia per gli enti pubblici che hanno potuto beneficiare di queste prestazioni di utilità pubblica, sia per la percezione a livello di popolazione.

- All'art.13 cpv.1 dell'OTest il quale prevede che i posti di alloggio del centro della Confederazione saranno computati al Cantone di ubicazione secondo il fattore 1 della sua quota parte.

Ciò detto, riteniamo tuttavia importante evidenziare anche alcune criticità rilevate nell'avamprogetto delle ordinanze Test (OTest) e sulle questioni finanziarie (Ordinanza 2):

#### **A) Ordinanza sulle fasi di test (OTest)**

##### 1. Art.4 Attribuzione al centro della Confederazione

L'articolo citato e il relativo commento non definiscono come saranno trattati i casi in cui la persona abbandona il centro prima della decisione di prima istanza, segnatamente la modalità di richiesta e gestione delle eventuali susseguenti richieste di aiuto d'urgenza al Cantone e l'eventuale radiazione d'ufficio della domanda di asilo.

##### 2. Art.7 Centri di procedura, di attesa e di partenza

Richiamata la precedente osservazione, si auspica una precisazione in merito alle persone che abbandonano un centro prima della decisione di prima istanza, segnatamente alla durata dei 140 giorni indicata al capoverso 6. In caso di interruzione e successiva ripresa della procedura di richiesta di asilo, deve essere chiarito se la durata della permanenza sarà calcolata cumulando l'eventuale permanenza precedente oppure se la stessa viene riportata a zero in caso di riapertura del dossier.

##### 3. Art.13 cpv.2 Ripartizione fra i Cantoni d'ubicazione e computo sulla quota parte in base alla chiave di riparto e art. 30 Monitoraggio del soccorso d'emergenza nel Cantone d'ubicazione

Grazie all'aumento delle capacità ricettive della Confederazione e all'accelerazione delle procedure, i Cantoni beneficeranno di una riduzione del numero di attribuzioni. Secondo il capoverso 2 dell'art.13, i Cantoni di ubicazione debbono però assumersi l'attribuzione delle persone oggetto di una decisione negativa nei cui confronti è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento. L'effetto di questa disposizione su questi Cantoni potrebbe essere importante e comportare una preponderanza di attribuzioni di persone con statuto NEM, o con termine di partenza, o di persone che, interrompendo la procedura prima della sua conclusione, richiedono l'aiuto d'urgenza (attualmente non monitorate). Si chiede pertanto che, all'interno del monitoraggio di questa procedura previsto all'art.30, sia istituito un monitoraggio completo dei casi che comprenda tutte le diverse fattispecie.

##### 4. Art.15 cpv.3 Fase preparatoria

Nell'ordinanza è indicato che nel caso in cui una persona ritiri la domanda d'asilo nella fase preparatoria, l'UFM provvede a stralciare la richiesta senza alcuna formalità. Si chiede che sia precisato che in questi casi la persona resta assegnata al centro gestito dalla Confederazione e potrà essere ospitata in uno dei centri di partenza fino al suo rientro.

#### 5. Art.28 Decisione di allontanamento

Secondo l'attuale proposta, la competenza per l'esecuzione dell'allontanamento è delegata al Cantone. Come indicato anche nel rapporto finale del gruppo di lavoro che ha elaborato gli obiettivi centrali del riassetto della politica dell'asilo, si auspica che la Confederazione possa gestire l'intero processo, compreso l'allontanamento e la partenza dalla Svizzera. Esso potrebbe essere eventualmente demandato a terzi. Questa modalità potrebbe essere integrata nell'Ordinanza test, prevedendo un nuovo capoverso 3 all'art.28: "la competenza dell'esecuzione del rinvio ordinato a seguito di un rifiuto della domanda di asilo nell'ambito delle fasi di test è dell'Ufficio, sussidiariamente del Cantone di attribuzione designato all'art.13 cpv.2".

#### 6. Art.40. Partecipazione alle spese di carcerazione

Si suggerisce di precisare che "L'ammontare del contributo forfettario si fonda sull'importo che il Cantone d'ubicazione *del centro di detenzione amministrativa* computa a un altro Cantone per l'utilizzo dei posti di carcerazione"

### **B) Ordinanza 2 relativa alle questioni finanziarie**

#### 1. Art.41. Spese per la sicurezza

Questa disposizione introduce un contributo forfettario che dovrebbe permettere la copertura delle spese di sicurezza cantonali occasionate dall'esercizio dei centri della Confederazione. L'aliquota prevista è definita in funzione del salario annuo medio di un agente di polizia e spetterà al Cantone distribuire sul territorio tali mezzi.


Pur comprendendo le esigenze finanziarie della Confederazione, tale importo, alla luce dell'esperienza cantonale, è nettamente insufficiente per coprire le spese di sicurezza causate dall'insediamento di un centro della Confederazione. Esso non tiene inoltre conto delle altre spese legate ad un agente di polizia, come ad esempio il veicolo. Si propone quindi di aumentare il contributo forfettario a CHF 250'000 annui.

Si dovrebbe inoltre precisare se l'indennità prevista dall'art.91 cpv.2ter della Legge sull'asilo si applica anche ai siti delocalizzati. Si propone quindi di modificare l'articolo citato in "(...) 100 posti in un centro di registrazione o per un centro delocalizzato o per 50 posti in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1bis LAsi."

Vogliate gradire i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia: Deputazione ticinese